



to vive sollecitazioni perché l'Istituto rilasci loro un affidamento di massima, relativamente alla concessione dei mutui suppletivi ausiliati, per dimostrare al Ministero dei L.S. PP. che è stato assicurato l'ulteriore finanziamento richiesto.

2) In caso di approvazione, da parte del Consiglio, i mutui sopra indicati sarebbero concessi - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al R. M. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Di finanziamenti richiesti dagli Istituti suddetti dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore Generale, visto la suesposta relazione predisposta dal Servizio Affari Patrimoniali Generali.